

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

- **Pegno di strumenti finanziari, di beni o crediti, del valore dell'insieme**
- **Pegno di crediti verso terzi**
- **Pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo (in essere presso la Cassa Raiffeisen)**
- **Pegno di certificato di deposito bancario nominativo**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFF. DI NOVA PONENTE-ALDINO SOC.COOP. - NOVA PONENTE
VIA PRINCIPALE 4 - 39050 - NOVA PONENTE
Tel: 0471/617600
Fax: 0471/616410

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 348
aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

CHE COS'È IL PEGNO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che realizza questa garanzia e che permette alla Banca - in caso di inadempimento di un suo Costituente che le è debitore - di essere soddisfatta sui beni costituiti in pegno con preferenza rispetto ad altri creditori (art. 2787 c.c.).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del Costituente/debitore, la Banca ha diritto di realizzare il pegno.

Il principale rischio per il costituente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la Banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	
COSTI	Informativa precontrattuale	
	Oneri fiscali/Imposte e tasse	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Costituente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia rimane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca.

Reclami

Il Costituente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO SOC.COOP., Via Principale 4, 39050 Nova Ponente o per via telematica (rk.deutschnofen-aldein@raiffeisen.it).

Il Costituente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Costituente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Costituente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del Costituente.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso da debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità del debitore principale di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.